



ALTA RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 3.2.2014  
JOIN(2014) 4 final

2014/0031 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

## RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<sup>1</sup> attua diverse misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<sup>2</sup>, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Il Consiglio ha deciso di prorogare la sospensione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni in vigore nei confronti della maggior parte delle persone ed entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC e di applicare tale sospensione ad altre otto persone. La sospensione non sarà applicata alle due persone rimanenti e a un'entità.
- (3) Poiché alcune di queste misure sono attuate a livello di UE, la loro attuazione richiede un'ulteriore azione dell'Unione.
- (4) Occorre aggiornare opportunamente il regolamento (UE) n. 314/2004 del Consiglio.

---

<sup>1</sup> GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,  
vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio<sup>3</sup> attua diverse misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio<sup>4</sup>, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Il Consiglio ha deciso di rinnovare la sospensione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni in vigore nei confronti della maggior parte delle persone ed entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC e di estendere tale sospensione ad altre otto persone.
- (3) Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 314/2004, introducendo in particolare un nuovo allegato IV che comprende otto nuove persone a cui si applica la sospensione dei divieti in aggiunta alle 81 persone e alle 8 entità per le quali la sospensione era stata disposta dal regolamento (UE) n. 298/2013.
- (5) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

(1) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. L'applicazione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 è sospesa nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell'allegato IV.”

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag.1).

<sup>4</sup> Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(2) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

*Articolo 2*

Il regolamento (UE) n. 298/2013 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*